

**CORRUZIONE ED AUTORICICLAGGIO**  
**Avv. Manuela Mazzucco**  
*Equity Partner di Coratella – Studio Legale*

**Premessa**

Le Convenzioni internazionali in tema di contrasto alla criminalità economica e finanziaria pongono come principi fondamentali per la lotta di tali fenomeni la trasparenza contabile e la trasparenza dei flussi finanziari e richiedono, a presidio della citata “trasparenza”, che vengano perseguite, a livello repressivo, una serie di condotte idonee a ledere tali principi: tra questi, a mero titolo esemplificativo, quelle atte ad integrare i reati societari, i reati fallimentari, etc., così come i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il contrasto degli illeciti citati (et similia), difatti, è un obiettivo specifico della c.d. politica anticorruzione, poiché la Comunità internazionale ritiene che solo attraverso la repressione di tali condotte è possibile “bloccare” le provviste al fenomeno corruttivo e il re-investimento dei suoi proventi: a monte, quando si creano le “riserve”, e a valle, quando se ne ostacola l’identificazione o la provenienza illecita.

Ebbene, con specifico riferimento al nostro ordinamento giuridico, ove spesso e volentieri hanno rilevanza penale comportamenti che in altri Stati sono ritenuti leciti, almeno sino a poco tempo fa, tra i reati perseguiti non vi era il c.d. autoriciclaggio.

L’esclusione era frutto, se vogliamo, di una vera e propria presa di posizione dell’ordinamento italiano, bacchettato a tutti i livelli (internazionale, comunitario e, da un certo momento in poi, anche nazionale), tanto da accendere un intenso dibattito giurisprudenziale, dottrinale, normativo ed istituzionale.

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia dei autoriciclaggio) – che ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio – è il risultato dei numerosi e autorevoli “richiami” dell’OCSE, del Fondo Monetario Europeo, del GAFI, dell’UIF, etc., come anche dei recentissimi interventi del Consiglio Superiore della Magistratura, della Procura Nazionale Antimafia e del Governatore della Banca d’Italia, relativi all’introduzione nel novero dei reati codicistici di questa nuova fattispecie criminosa.

Nel 2011, specificatamente, il GAFI ha completato uno studio sul riciclaggio dei proventi della corruzione che – dopo aver analizzato le numerose tipologie di corruzione e rilevato le differenze tra le fattispecie penali vigenti nei diversi ordinamenti nazionali e le diverse modalità utilizzate per il reimpiego dei proventi ottenuti illecitamente – ha posto in luce alcuni metodi e strumenti ricorrenti nel riciclaggio dei proventi della corruzione (impiego di veicoli societari e schermi fiduciari, ricorso a professionisti specializzati, trasferimenti verso giurisdizioni estere con regimi societari e fiscali privilegiati, utilizzo di prestanome, largo impiego di contante, etc.).

Da allora, si è compreso ancor più che il contrasto dei fenomeni corruttivi deve essere realizzato anche attraverso l’eliminazione o l’inibizione, in via repressiva, di tutti i possibili meccanismi di occultamento o dissimulazione di proventi illeciti.

**La normativa antiriciclaggio**

In Italia, la c.d. normativa antiriciclaggio mira ad assicurare un efficace contrasto delle condotte illecite attraverso un duplice intervento, preventivo e repressivo.

In via preventiva, il Legislatore ha introdotto specifici obblighi di fattiva collaborazione tra istituzioni – alle quali ha riconosciuto particolari poteri e demandato determinate funzioni e

competenze – nei confronti di tutti quei soggetti che, per l'attività svolta, sono ritenuti maggiormente a rischio, adeguandosi, nel tempo, alle varie Direttive Antiriciclaggio – I, II e III, quest'ultima anche Antiterrorismo – e dando vita al D. Lgs. n. 231/2007, alla Legge n. 146/2006 e a tutta una serie di provvedimenti e chiarimenti dell'UIC e di specifiche disposizioni nel TUB, TUF e nel Codice delle Assicurazioni, etc..

La materia, pertanto, è piuttosto articolata ed ogni nuovo intervento ha avuto il pregio o il difetto di riaccendere il dibattito sulla possibilità di introdurre, nel nostro ordinamento, il reato di autoriciclaggio.

Dal punto di vista repressivo, di converso, sono state disciplinate e punite alcune specifiche condotte, quali la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Con riferimento al reato di riciclaggio, specificatamente, si sono susseguite diverse formulazioni.

Il reato di riciclaggio, così rubricato, ha fatto la sua comparsa con la Legge 19 marzo 1990, n. 55, che riformulava l'art. 648-bis c.p., introdotto nel 1978, con la differente rubrica "Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persone a scopo di estorsione".

Nell'originaria formulazione era previsto il riferimento ad un *numerus clausus* di reati che potevano costituire il presupposto del riciclaggio, che fu successivamente eliminato attraverso l'estensione a tutti i delitti non colposi previsti dal codice penale.

La limitazione, difatti, appariva ingiustificata alla luce dei sostanziosi introiti che provenivano da altre illecite condotte, come chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione che, sul punto, ha evidenziato come "il delitto di riciclaggio può presupporre come reato principale non solo delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti, quali la corruzione, la concussione, i reati societari, i reati fallimentari, ma anche delitti, che secondo la visione più rigorosa e tradizionalmente ricevuta del fenomeno, vi erano estranei, come ad esempio i delitti fiscali e qualsiasi altro - e consiste in qualsiasi condotta tendente a ripulire il c.d. danaro sporco, facendo perdere le tracce della sua provenienza delittuosa, nelle diverse forme della sostituzione o del trasferimento del danaro, dei beni o di altre utilità di provenienza illecita ovvero del compimento di altre operazioni in modo da dissimularne l'origine illecita e da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. La eliminazione della indicazione normativa dei reati presupposto si è resa necessaria in conseguenza della straordinaria mutabilità delle forme usate dal mercato finanziario ed economico in genere nella formazione di capitali illeciti, suscettibili di essere successivamente <lavati> e per l'altrettanto straordinaria capacità delle menti finanziarie della grande criminalità organizzata, nell'escogitare metodi e sistemi di <pulitura> dei capitali illeciti" (Cassazione pen., Sez. VI, 26 novembre 2009, n. 4564).

Accanto a tale specifica fattispecie, poi – ed a completare l'arsenale sanzionatorio – il codice penale prevede e punisce le condotte di ricettazione e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

### **La clausola di riserva come limite all'introduzione del reato di auto riciclaggio**

L'art. 648-bis c.p. (Riciclaggio) statuisce che "fuori dei casi di concorso nel reato", chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032,00 euro a 15.493,00 euro.

Pertanto, da un lato, richiede la precedente commissione di un altro fatto delittuoso doloso – o c.d. preesistenza del delitto doloso di origine – quale presupposto necessario del reato di riciclaggio (senza che vi sia necessità che sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, poiché è sufficiente che risulti dagli atti del processo), dall'altro, la clausola di riserva ("fuori dei casi di concorso nel reato") esclude dal novero dei soggetti attivi del reato il concorrente nel c.d. reato

presupposto, nei cui confronti la condotta in esame costituisce un post factum non punibile (ossia, può risponderne solo un soggetto diverso da quello che ha generato i proventi).

Ebbene, tale clausola di ossequio al c.d. principio di non punibilità del post factum crimen patratum, secondo molti, impediva qualsiasi spazio interpretativo e, conseguentemente, la stessa introduzione del reato di autoriciclaggio poiché queste condotte erano considerate, di fatto, la naturale prosecuzione e quasi il perfezionamento dell'illecito principale, la cui sanzione si riteneva che racchiudesse in sé già anche la punizione per l'eventuale successiva dissimulazione o reinvestimento dei proventi illecito.

Tuttavia, il contesto repressivo subisce, se vogliamo, una serie di contraccolpi ad opera dell'intenso dibattito creatosi a livello preventivo.

La definizione di "riciclaggio" contenuta nel citato D. Lgs. n. 231/2007 - anche se "ai soli fini del presente decreto" - ha consentito, difatti, alcune specifiche considerazioni.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2007 elenca le azioni che, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Tale definizione non è perfettamente coincidente con la fattispecie delittuosa di cui all'art. 648-bis c.p., anzi, si differenzia da quest'ultima su una circostanza decisiva: è assente la clausola di riserva.

Come era ovvio, la coesistenza nel nostro ordinamento di due differenti definizioni di riciclaggio – una ai fini repressivi e l'altra ai fini preventivi – ha creato non pochi problemi, interpretativi ed applicativi, ed ha riaperto il dibattito giurisprudenziale, dottrinale, normativo ed istituzionale sulle lacune del sistema repressivo in cui era assente, appunto, il delitto di autoriciclaggio.

Era necessario, pertanto, delineare una fattispecie delittuosa che tenesse conto di tutti questi aspetti.

### **La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ed il delitto di autoriciclaggio**

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura di "voluntary disclosure" ed il reato di "autoriciclaggio".

I disegni di legge all'esame delle Camere ed i lavori preparatori delle varie Commissioni di esperti (Commissione Greco, Commissione Fiandaca, Commissione Garofali) si sono trovate di fronte ad una scelta di non facile soluzione: agire sul "vecchio", eliminando la clausola di riserva, o operare sul "nuovo" creando una disposizione ad hoc?

L'esperienza straniera, difatti, offriva soluzioni in differenti direzioni: alcuni Paesi, quali la Spagna, il Portogallo ed il Belgio, ad esempio, avevano disciplinato tale ipotesi delittuosa attraverso la previsione di specifica disposizione incriminatrice, altri Paesi, quali la Francia e la Svizzera, invece, avevano "ricavato" l'illiceità penale del delitto di autoriciclaggio in via esegetica dalla giurisprudenza sul delitto di riciclaggio.

In ogni modo, tutti i disegni di legge all'esame della Camera, muovevano da un comune punto di partenza: la necessità di tralasciare la teoria dei c.d. reati accessori e di iniziare a pensare alle attività di autoriciclaggio non più come ad una mera prosecuzione o perfezionamento del reato-

presupposto, ma come ad un *quid pluris* autonomo, senza ledere il c.d. *ne bis in idem* sostanziale, non sussistendo un rapporto di concorso apparente di norme.

Ebbene, tra i tanti disegni di legge all'esame delle Camere (cfr., sul punto, DDL C. 2247; DDL C. 2254; DDL C. 2176; DDL C. 2166; DDL S. 846; DDL C. 1195; DDL S. 657; DDL C. 612; DDL C. 330; DDL S. 19, etc.), ha prevalso il DDL S.1642, approvato con Legge 15 dicembre 2014, n. 186, che ha disposto:

- a) l'inasprimento delle pene previste per i delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p.;
- b) l'introduzione del reato di auto riciclaggio all'art. 648-ter.1. c.p.;
- c) alcune modifiche all'art. 648-quater c.p., in tema di confisca;
- d) la modifica dell'art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/01 attraverso l'introduzione del delitto di autoriciclaggio tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 648-ter.1. (Autoriciclaggio), testualmente, ha statuito che "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Si tratta, ovviamente, di un reato proprio, a prescindere dal riferimento al soggetto agente come "chiunque",

poiché tale delitto potrà essere posto in essere solo dal soggetto che ha realizzato il c.d. reato-presupposto e potrà essere contestato anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Inoltre, tale fattispecie di reato permette indubbiamente di perseguire le azioni illecite poste in essere successivamente alla commissione del c.d. reato presupposto, anche in un'epoca in cui quest'ultimo risulta prescritto, consentendo di "rincorrere", anche a distanza di tempo, la catena delle attività di riciclaggio.

Certo che l'utilizzo dell'avverbio "concretamente" nell'ambito della condotta e la previsione della causa speciale di non punibilità per il caso in cui "il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale", creeranno non pochi problemi interpretativi ed applicativi.

### **L'estradizione per il delitto di autoriciclaggio**

L'art. 13 c.p. statuisce che l'estradizione:

- a) è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali;
- b) non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera;
- c) può essere concessa od offerta, anche per reati non previsti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

Infine, non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

Il principio di doppia incriminazione, per il quale è necessario che il fatto per cui si domanda l'estradizione costituisca illecito tanto nello Stato richiedente quanto nello Stato richiesto, pertanto, comporta che tale fatto deve essere previsto come reato sia dalla legge italiana che dalla legge straniera, essendo, tuttavia, del tutto indifferente la diversa qualificazione giuridica che il medesimo fatto può ricevere nei due ordinamenti (Cassazione pen., Sez. VI, 31 luglio 2009, n. 31764).

Come è noto, con specifico riferimento al reato di autoriciclaggio, sino ad ora i giudici italiani hanno respinto le richieste di estradizione provenienti da Stati che perseguivano tale condotta, ritenendo non sussistente la condizione della c.d. doppia incriminazione (cfr., tra le altre, Cassazione pen., Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 31812: “Non sussistono le condizioni per l'estradizione per l'estero, difettando il requisito della doppia incriminabilità, in relazione ad una domanda avente ad oggetto il riciclaggio di proventi d'attività illecite nelle quali abbia concorso lo stesso estradando”; ma anche, Cassazione pen., Sez. VI, 28 settembre 1998, n. 1732), proprio poiché nel nostro ordinamento i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e riciclaggio (art. 648-bis c.p.) erano ipotizzabili solo a carico di colui che non avesse concorso nel delitto da cui provengono i beni oggetto, appunto, di ricettazione o riciclaggio.

La nuova fattispecie di reato, di converso, consentirà di procedere all'estradizione tutte le volte in cui ricorreranno le condizioni previste e disciplinate dagli artt. 13 c.p. e 707, 708, 710, 720 c.p.p.

### **Considerazioni conclusive**

Gli input formulati a livello internazionale per il contrasto della criminalità economica sono stati in parte recepiti attraverso gli strumenti utilizzati nel nostro ordinamento per assicurare la trasparenza contabile e dei flussi finanziari, tra i quali rientra oggi, a pieno diritto, anche il reato di autoriciclaggio introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Per i possibili effetti e per valutarne l'efficacia, di converso, si dovranno attendere le prime pronunce giurisprudenziali.